



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

SETTORE PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI

SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Reggio Calabria li, 03/02/2016

Il Responsabile del procedimento

Geom. G. Caridi

ART. 1 – Finalità del servizio.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, mediante gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "broker") ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 Codice delle assicurazioni) e successivi regolamenti ISVAP.

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza al Consiglio Regionale della Calabria nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in:

- Servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Consiglio Regionale della Calabria, l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Consiglio regionale è soggetto, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
- Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- L'assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti stesso in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente;
- L'avviso dei premi in scadenza; l'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui l'Amministrazione dovesse trovarsi nella veste di danneggiata;
- Supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

ART. 2 - Prestazioni richieste

Il broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Consiglio regionale e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

- a) Identificazione, analisi ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente.
- b) Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati.

- c) Analisi delle polizze assicurative in essere e individuazione delle coperture occorrenti. Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie.
- d) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico dell'Ente. Il programma dovrà essere predisposto e presentato entro il 30 settembre di ogni anno.
- e) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Ente. Eventuali adeguamenti ed aggiornamenti a seguito di nuove disposizioni legislative normative che riguardano l'Ente.
- f) Consulenza e assistenza agli Uffici preposti del Consiglio regionale della Calabria per l'effettuazione dell'inventario "valorizzazione" ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente stesso, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi.
- g) Assistenza continuativa all'Ente in ordine alle varie problematiche assicurative che emergono nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare.
- h) Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico del Consiglio regionale della Calabria, indicati nelle polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche.
- i) Fornitura agli Uffici preposti dell'Ente, di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi.
- j) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- k) Consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa e in particolare nell'osservanza dei D. Lgs.: 163/06, n. 81/08 e s.m. i. e del Regolamento di attuazione;
- l) Consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;

- m) Redazione e presentazione di relazione, a cadenza semestrale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate. Analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità.
- n) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente dovrà essere predisposta una Relazione contenente un rapporto/sinistri con rifornimento ad ogni Polizza.
- o) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Consiglio Regionale della Calabria, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle Società assicuratrici.
- p) Attività di formazione e informazione del personale del Consiglio Regionale della Calabria, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del Programma assicurativo.
- q) Attività di informazione e aggiornamento dell'Ente, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali di interesse dello stesso.
- r) Elaborazione di un rapporto annuale (da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno) sullo stato del Programma Assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati ed evidenzi, altresì, la congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento.

ART. 3 Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni quattro a decorrere dalla data di consegna del servizio.

È data facoltà ad entrambe le parti di risoluzione annuale mediante lettera Raccomandata, da inviarsi almeno 120gg prima di ogni scadenza annuale.

Il contratto si intenderà peraltro anticipatamente ed automaticamente risolto, con immediata cessazione di qualunque effetto, nel caso in cui, in dipendenza della revisione dell'assetto istituzionale del Consiglio Regionale, possano essere trasferite le funzioni ad altri Enti.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, la Ditta, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Ditta o all'Ente stesso.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209.

ART. 4 - Situazione assicurativa del Consiglio regionale della Calabria

Le polizze assicurative del Consiglio regionale della Calabria, attualmente in corso sono:

Polizze assicurative	Scadenza	Premio annuo imponibile
RC Patrimoniale	31.03.2016	33.048,03
R.C.T./R.C.O.	"	17.000,00
Infortuni e RSMO	"	47.824,24
	Totale Euro	97.872,27

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

ART. 5 – Aggiudicazione del servizio e attribuzione punteggi

L'aggiudicazione del servizio di cui all'art. 1 avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente capitolato e del relativo bando di gara.

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i..

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i..

Alle **offerte tecniche** sarà attribuito un punteggio massimo di **60 punti** che saranno assegnati sulla base della valutazione degli elementi indicati nella relazione tecnica. In particolare i punteggi saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

1) Metodologia di gestione del programma assicurativo **max 20 punti**

di cui:

1.a) Modalità di individuazione e di analisi dei rischi tipici dell'Amministrazione e le soluzioni proposte per l'ottimizzazione e la razionalizzazione della spesa assicurativa

Max 10 punti

1.b) Modalità di assistenza nel collocamento del programma assicurativo

Max 5 punti

- 1.c) Modalità di assistenza dei competenti uffici dell'Ente nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi
Max 5 punti
- 2) Modalità organizzativa delle risorse umane e strumentali** Max 15 punti
di cui :
- 2.a) Articolazione della struttura organizzativa dedicata al servizio Max 10 punti
- 2.b) Numero degli accessi, nello specifico accesso del broker presso gli uffici dell'Ente:
Max 5 punti
- 3) Proposta di servizi migliorativi/aggiuntivi** Max 10 punti
- 4) Modalità di gestione dei sinistri** Max 8 punti
- 4.a) livello di dettaglio dei report previsti Max 3 punti
- 4.b) modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi Max 5 punti
- 5) Programma di formazione** Max 7 punti

Per i criteri relativi agli elementi qualitativi di valutazione dell'offerta di cui ai precedenti punti 1.a), 1.b), 1.c), 2.a), 2.b), 4.a), 4.b) e 5) ogni componente della Commissione di gara attribuirà all'offerta di ciascun concorrente in relazione ai suddetti criteri dell'offerta tecnica un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1. Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti da ciascun componente ad ogni singola offerta in relazione ad ogni criterio rapportando all'unità l'offerente che avrà ottenuto il coefficiente con la media maggiore; i rimanenti coefficienti verranno rapportati a quest'ultimo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale. La risultante per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando l'esito dell'operazione così come descritta per il relativo punteggio.

SCALA DI VALUTAZIONE

Non valutabile/inadeguato	0,00%
Parzialmente adeguato	0,30%
Adeguato	0,50%

Sufficiente	0.70%
Discreto	0.80%
Ottimo	1,00%

Per l'attribuzione del punteggio relativo al parametro 2.b) – Numero di accessi – verrà utilizzato il seguente criterio:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| • N.3 accessi mensili | Punti 5 |
| • N. 2 accessi mensili | Punti 3 |
| • N. 1 accessi mensili | Punti 1 |
| • Minor frequenza di accessi | Punti 0 |

Per l'attribuzione del punteggio relativo al parametro 3 – Proposta di servizi migliorativi/aggiuntivi – verrà utilizzato il seguente criterio:

- Ogni servizio proposto e ritenuto utile e pertinente all'oggetto dell'appalto
Punti 2,5 fino ad un max di 10 punti

Saranno ammesse alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica solo i concorrenti che in sede di valutazione qualitativa del progetto tecnico – operativo avranno ottenuto il punteggio minimo complessivo pari a 40/60.

All'offerta economica, sarà attribuito un punteggio massimo di **40 punti** come segue:

La Provvigione offerta deve essere compresa tra un limite minimo del 6% e un limite massimo del 12%. Alle offerte < del 6% e > al 12% sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero).

Il punteggio sarà così attribuito: all'offerta migliore (% più bassa) sarà attribuito il punteggio massimo e alle offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante la seguente formula:

$$V(a) = \text{Prov. Min}/\text{Prov. (a)}$$

Dove **Prov. Min** = provvigione minima offerta e **Prov. (a)** = provvigione offerta dal concorrente (a).

ART. 6 – Commissione esaminatrice

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione aggiudicatrice nominata con Determinazione del Provveditore.

ART. 7 - Corrispettivo

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività presentata dal broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite dello stesso (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo quadriennale ai fini anche della determinazione della cauzione provvisoria, si stima l'appalto in € 391.489,08 al netto di imposte.

ART. 8 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Consiglio regionale della Calabria al broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il broker si impegna a trasmettere all'Ente, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 giorni prima. Prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà effetto liberatorio per il Consiglio regionale della Calabria.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie di assicurazione effettuati dal broker.

Il broker si impegna a rilasciare al Consiglio regionale della Calabria le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento alle imprese assicurative entro termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla L. 136 del 13 agosto 2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").

A tal proposito, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, come modificato dal D. L. 12 novembre 2010 n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto bancario o Poste italiane Spa, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, comma 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante agli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art.3, comma 9, della L. 136/2010, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori o/e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

ART. 9 – Obblighi da parte dei contraenti.

Il broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- Impiegare i propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- Svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- Garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- Garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- Non assumere alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- Non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- Mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Consiglio regionale della Calabria;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker, è tenuto a :

- Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente Capitolato. Inoltre, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente Capitolato e non ancora chiusi in tale data;
- A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

Il Consiglio regionale della Calabria si impegna a:

- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;

- Rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Consiglio regionale della Calabria, con le compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- Indicare espressamente, in ciascun capitolato speciale d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- Citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
- Fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completamento e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

ART. 10 – Svolgimento dell'incarico

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

ART. 11 – Referente del broker

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il broker, dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

ART. 12 - Responsabilità del broker



Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio, egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi amministrativi competenti.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Consiglio regionale competenti, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo articolo 14.

ART. 13 – Cauzione provvisoria e definitiva

A corredo dell'offerta i partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario pari al 2% dell'importo stimato dall'appalto, pari ad € 7.829,78 e secondo i termini e le modalità previste dalla specifica normativa vigente in materia.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art.113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito sulla base dei premi assicurativi imponibili e della misura percentuale della provvigione riconosciuta al broker aggiudicatario.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

ART. 14 – Polizza assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.



ART. 15 – Penali e risarcimento danni

Il Consiglio regionale della Calabria avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) Per la mancata presentazione della relazione annuale da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno sulla congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad €. 150,00 per ogni 10 giorni solari di ritardo;
- b) Per la mancata trasmissione della relazione semestrale della situazione dei sinistri, relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno solare di ritardo.

Il Consiglio regionale della Calabria si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 16 – Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nelle prestazioni del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente CSA e /o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Consiglio Regionale della Calabria risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker .

La radiazione o la cancellazione del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi comporta l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 17 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto,

verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ART. 18 – Forma del contratto.

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del broker.

ART. 19 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente CSA, sarà competente il foro di Reggio Calabria.

È esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 241, co. 1 bis del D. Lgs. 163/2006.

ART. 20 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente CSA.

ART. 21 – Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico.

Reggio Cal., li 03/02/2016

Il R.U.P.
Geom. G. Caridi